

Le invenzioni di dipendenti e ricercatori - novità

In data 4 marzo 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 che costituisce il nuovo codice della proprietà industriale.

La normativa tocca anche temi inerenti il rapporto di lavoro e, in particolare, la disciplina delle invenzioni dei dipendenti.

Come noto, le leggi vigenti distinguono in merito tra invenzioni di servizio, invenzioni di azienda ed invenzioni occasionali.

Sono definite **invenzioni di servizio** quelle fatte dal dipendente nell'adempimento di un contratto di lavoro, nell'ambito del quale l'attività inventiva costituisce oggetto del contratto di lavoro.

In questo caso, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro.

Al dipendente inventore appartiene esclusivamente il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Sono invece definite **invenzioni d'azienda** quelle eseguite dal dipendente nell'adempimento di un rapporto di lavoro o di impiego, nell'ambito del quale l'attività inventiva non è specificamente compresa nel contratto di lavoro.

In questo caso, i diritti patrimoniali dell'invenzione appartengono al datore di lavoro ed al dipendente inventore spetterà in equo premio.

Sono definite **invenzioni occasionali** quelle invenzioni che rientrano nel campo di attività del datore di lavoro, ma vengono effettuate dal dipendente al di fuori dell'obbligazione lavorativa,

In questo caso, spetta al datore di lavoro esclusivamente un diritto di opzione per l'acquisto dell'invenzione, previo canone di locazione o prezzo a favore del datore di lavoro.

In cosa consistono le novità apportate dal nuovo codice?

In primo luogo è stata unificata la disciplina tra le invenzioni del dipendente nell'ambito dell'impresa e quelle effettuate invece nell'ambito della pubblica amministrazione.

Il nuovo codice precisa inoltre che il diritto del lavoratore all'**equo premio** è subordinato al conseguimento del relativo brevetto da parte del datore di lavoro. Precisa inoltre la nuova legge che l'eventuale dichiarazione di nullità del brevetto non produce effetto sui pagamenti già effettuati.

La nuova legge poi, per quanto attiene la misura dell'equo premio da attribuirsi nel caso di **invenzioni di azienda**, stabilisce, conformemente a quanto già esiste nell'ordinamento germanico, dei criteri per la determinazione del premio connessi all'importanza della scoperta, alla retribuzione percepita dal dipendente, al contributo

dato dal datore di lavoro alla realizzazione della scoperta, alla maggiore o minore distanza dell'invenzione rispetto alle mansioni del dipendente.

Per quanto poi attiene l'**invenzione occasionale**, la nuova legge estende, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, il campo di attività del datore di lavoro, riferendosi non più al campo di attività dell'azienda in cui era addetto l'inventore, ma più semplicemente al campo di attività del datore di lavoro.

Va notato inoltre che la legge si estende anche alle figure dei **ricercatori universitari**.

Per quanto riguarda l'eventuale contenzioso in materia, è innanzitutto prevista una forma di **arbitrato** per il caso in cui sorgano contestazioni sull'equo premio.

Per quanto attiene il contenzioso giudiziale, è attribuita competenza alle neo istituite sezioni specializzate del Tribunale in materia di proprietà industriale ed intellettuale che adotteranno il rito del lavoro (articoli 409 e seguenti del Codice di Procedura Civile).

Ulteriori notizie sull'argomento, sono reperibili su "Guida al Lavoro" – Il Sole 24 ore – dove, a pagina 12, è pubblicato un articolo di Luca Rinaldi e Giacomo De Fazio. Il tema è inoltre toccato nella stessa rivista da Scognamiglio Paolo in "Guida al Lavoro n. 42 del 31.10.2000".